

Convenzione Quadro
tra
l'Università degli Studi di Trieste
e
la Società dei Concerti Trieste

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata anche "Università", con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, PEC: ateneo@pec.units.it, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof.ssa Donata Vianelli, nata a Vicenza (VI), l'8 maggio 1967, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede dell'Università, la quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzata alla stipula del presente atto con Decreto Rettorale Rep. n. 749 del 3 agosto 2026

e

la Società dei Concerti Trieste, in prosieguo denominata "Società dei Concerti", con sede legale in Trieste, Piazzetta Santa Lucia 1 - 34124 Trieste, Codice Fiscale 80018240327, P.IVA 01298640325, PEC: societadeiconcerti@pec.it, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Avv. Piero Lugnani nato a Trieste (TS), il 9 giugno 1967, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede della Società, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto ai sensi dell'art. 21 del proprio Statuto,
di seguito anche indicate "Parti",

premesse che

- l'Università e la Società dei Concerti intendono congiuntamente sviluppare e

consolidare iniziative e opportunità di collaborazione finalizzate a un reciproco arricchimento, mediante la realizzazione anche in partenariato di attività di studio, didattica, formazione e ricerca, coerentemente con le proprie finalità istituzionali;

- l'Università intende favorire l'utilizzo di innovative metodologie nei processi di apprendimento, che prevedano, come peraltro auspicato dalle recenti riforme in materia di ordinamenti didattici, l'utilizzazione di saperi, strutture e servizi logistici esterni all'Ateneo, al fine di integrare la formazione accademica degli studenti con il mondo delle arti e delle professioni;
- l'Università intende promuovere momenti di aggregazione degli studenti, al fine di favorire la migliore integrazione tra la città di Trieste e i suoi studenti, nonché tra questi ultimi e l'Università, intesa non solo come luogo di trasmissione e apprendimento di conoscenze "formalizzate", ma anche come luogo di acquisizione di competenze e abilità culturali e professionali qualificanti in senso lato;
- costituisce vocazione della Società dei Concerti, in coerenza con il programma di sviluppo delle proprie attività istituzionali, collaborare con istituzioni ed enti, mediante la promozione di iniziative musicali e culturali in senso lato; -
- dalla promozione e realizzazione delle predette attività e iniziative non consegue alcun onere di natura economica a carico dell'Università, salvo diversi accordi, di volta in volta, deliberati dagli organi competenti.

Tutto ciò premesso

convengono e stipulano quanto segue

Articolo 1

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2

L'Università e la Società dei Concerti intendono sviluppare e consolidare una più stretta collaborazione tra la realtà accademica e la realtà istituzionalmente impegnata nella progettazione, organizzazione e realizzazione di eventi inerenti alla musica da camera o sinfonica in senso stretto, e alla cultura dello spettacolo, in senso lato, mediante la realizzazione anche in partenariato di attività di studio, didattica, formazione e ricerca.

Articolo 3

Le collaborazioni, di cui al precedente articolo 2, potranno riguardare, in particolare, i seguenti ambiti:

1. organizzazione di laboratori e stage didattici per singoli studenti o gruppi di studenti
2. l'organizzazione di conferenze, seminari e convegni;
3. lo svolgimento di attività di ricerca condotte su fondi bibliografici e archivistici, tese a valorizzare il patrimonio documentale in possesso della Società dei Concerti;
4. l'elaborazione di ogni altra modalità concordemente ritenuta dalle Parti congrua al conseguimento delle finalità di cui in premessa.

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione, posti in essere dalle strutture interessate previa verifica delle coperture assicurative pertinenti all'attività

concordata.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curricolari, seminari, cicli di conferenze
- attività di impegno pubblico e sociale – terza missione

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria, nonché, le fonti di sovvenzionamento in caso di eventuali oneri e costi.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né ai suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università degli Studi di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 12 della presente Convenzione Quadro.

In ogni opera o scritto, evento, comunicazione di qualsiasi tipo relativi alle specifiche attività operative di ricerca o di impegno pubblico e sociale – terza missione di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 4

La Società dei Concerti, in riferimento alla propria attività istituzionale riguardante l'organizzazione delle Stagione Concertistica nonché delle altre iniziative di ordine culturale come Festival o Rassegne musicali specifiche, si impegna, in base alle proprie disponibilità, a prevedere l'emissione di abbonamenti o biglietti per singole manifestazioni a condizioni vantaggiose in favore degli studenti dell'Università.

Articolo 5

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'articolo 3, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione. I referenti non devono versare in situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità.

Per l'Università degli Studi di Trieste il referente è tenuto a presentare all'Ateneo una relazione annuale sull'attuazione della Convenzione, e viene individuato nella Prof.ssa Helena Lozano Miralles. Per la Società dei Concerti la referente è la dott.ssa Alessandra De Senibus.

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta

giorni con comunicazione scritta.

Articolo 6

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, chiunque ne sia a conoscenza e/o il Referente universitario della Convenzione di cui all'art.5, è tenuto a comunicare eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione da parte dell'Università.

Articolo 7

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione per la parte che ha subito la violazione.

Articolo 8

Il Società dei Concerti non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni della Società dei Concerti né lo / la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte della Società dei Concerti.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dalla Società dei Concerti; è parimenti esclusa ogni garanzia della Società dei Concerti per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 9

La Società dei Concerti dichiara di aver preso visione e accettare le disposizioni contenute nel Codice Etico e di Comportamento e nel Piano integrato di attività e organizzazione– Sezione rischi corruttivi e trasparenza adottati dall'Università e consultabili nel sito *web* dell'Ateneo.

Articolo 10

Le Parti coinvolte in questo accordo si impegnano a rispettare e a promuovere la diversità e l'uguaglianza. Nessuna delle Parti deve discriminare o prendere decisioni basate su razza, colore, religione, sesso, orientamento sessuale, origine nazionale, disabilità o altre caratteristiche protette dalla legge. Le Parti si impegnano a garantire un ambiente di lavoro sicuro, inclusivo e non discriminatorio, e a prendere tutte le misure necessarie per prevenire e affrontare qualsiasi forma di discriminazione. Qualsiasi violazione di questa clausola sarà considerata una grave violazione del presente accordo e potrà comportare la risoluzione dell'accordo.

Articolo 11

L'Università garantisce le coperture assicurative di legge e dispone di una polizza per copertura infortuni del proprio personale e degli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività istituzionalmente previste e autorizzate dall'Ateneo ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali dell'altra Parte.

La Controparte garantisce analoga copertura assicurativa ai propri dipendenti/al proprio personale eventualmente impegnati nello svolgimento delle attività connesse con la presente convenzione presso i locali dell'Università.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 12

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza il preventivo³ espresso consenso scritto.

Articolo 13

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi autonomi e separabili

delle Parti, ancorché organizzabili in forma unitaria, ciascuna Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte previa sottoposizione alla controparte per la verifica dei contenuti.

Qualora i risultati delle collaborazioni siano costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non separabili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali soltanto previa autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e sfruttamento della proprietà intellettuale e allo sviluppo industriale di detti risultati.

Se la pubblicazione contiene dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra in via riservata, la Parte ricevente i dati e le informazioni riservati dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta trasmessa a mezzo PEC all'altra Parte.

Articolo 14

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nella presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e dell'esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "*privacy*" del proprio sito *web*.

Articolo 15

Le Parti assicurano la tracciabilità dei flussi finanziari al fine di prevenire infiltrazioni criminali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Tracciabilità dei flussi finanziari), nonché delle circolari applicative.

Articolo 16

La presente Convenzione ha la durata di anni due, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi biennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti anche potenzialmente occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R, o tramite Posta Elettronica Certificata.

Le parti convengono con la sottoscrizione del presente accordo che nessuna somma sarà dovuta a titolo di indennizzo, risarcimento o compensazione a seguito dell'intervenuto recesso, fatti salvi i casi di recesso per giusta causa tra i quali in particolare quelli di cui agli artt. 6, 7 e 10. Le parti si impegnano a portare a compimento le attività sorte prima della data di recesso con eccezione, salvi diversi accordi, del caso previsto al terzo comma.

Articolo 17

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 18

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite paritariamente fra le Parti. Per l'Università l'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17.06.2014 **

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Date delle firme digitali

La Rettore dell'Università degli Studi di
Trieste

Il Presidente della Società dei Concerti
Trieste

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 8 e 17.

La Rettrice dell'Università degli Studi di Trieste Il Presidente della Società dei Concerti

Trieste

Trieste

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c.. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.